



COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

COPIA

Deliberazione n. 15

del 29-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNI 2017 - 2019.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove** del mese di **Marzo**, alle ore **09:40**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta ordinaria in prima convocazione i componenti del Consiglio comunale nelle persone dei sigg.ri:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	DE MEIO SALVATORE	Presente	14	MACARO FABRIZIO	Presente
2	CARNEVALE VINCENZO	Presente	15	DI MANNO SERGIO	Presente
3	PARISELLA PIERO	Presente	16	SCALINGI ANTONIO	Presente
4	DI PINTO DANIELA	Presente	17	DI MANNO GIULIO CESARE	Presente
5	STRAVATO STEFANIA	Presente	18	CARNEVALE FRANCO	Presente
6	DE SANTIS ONORATO	Presente	19	CONTI PIERGIORGIO	Presente
7	MATTEI VINCENZO	Presente	20	CICCARELLI ANTONIO	Presente
8	PIETRICOLA SILVIO	Assente	21	FIORILLO MARIO	Presente
9	DI TROCCHIO MARIAPALMA	Presente	22	PAPARELLO MARIA CIVITA	Presente
10	CIMA SANDRA	Presente	23	PARISELLA LUIGI	Presente
11	LA ROCCA GUIDO	Presente	24	ANTONELLI APPIO	Presente
12	ROTUNNO PAOLO	Presente	25	TRANI GIOVANNI	Presente
13	PEPPE ARCANGELO	Presente			

PRESENTI: 24 - ASSENTI: 1

Assiste il SEGRETARIO GENERALE AVV. ANNA MACIARIELLO.

Verificato il permanere del numero legale, il PRESIDENTE DOTT. ONORATO DE SANTIS prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati i commi 670 e successivi della Legge n. 147/2013 che hanno delineato, negli anni 2014-2015, la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) ed in particolare:

- in base al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;

- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 (diecivirgolasei) per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Considerato che il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 pubblicata sulla G. U. n. 102 del 5 maggio 2014 aveva apportato rilevanti modifiche alla disciplina della TASI, incidendo in particolare sui seguenti aspetti:

- ai sensi del comma 677, per gli anni 2014-2015, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 (duevirgolacinque) per mille;

- in base al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola l'aliquota massima della TASI non poteva comunque eccedere il limite dell'1 (uno) per mille;

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) dall'art. 1 della Legge 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) ed in particolare:

- il presupposto impositivo definito dal comma 669 della Legge n. 147/2013 è stato innovato, prevedendo l'applicazione del tributo a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, con l'esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 (zerovirgolauno) per cento;

Visto l'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha disposto la sospensione, per gli anni 2016 e 2017, del potere di aumentare i tributi locali, mantenendo l'assetto impositivo in vigore nell'anno 2015;

Rilevato altresì che la base imponibile per il calcolo della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 che contiene il richiamo all'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che detta disposizioni per l'approvazione dei regolamenti di province e comuni diretti a disciplinare le proprie entrate, anche tributarie;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 26 aprile 2016 e s.m.i.;

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento...";

Rilevato che il comma 683 della predetta Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D. L. n. 201/2011, come modificato dal comma 707 della Legge n. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché agli immobili assimilati all'abitazione principale; sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 2, lettera a) del D. L. n. 102/2013, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; non è dovuta l'imposta sui fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, in virtù del comma 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

Ritenuto opportuno, nell'ambito delle facoltà riconosciute al Comune dalla normativa citata, confermare per gli anni 2017 - 2019, le aliquote già confermate per l'anno 2016, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2016, di seguito specificate: - Aliquota abitazione principale riguardante le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e

relative pertinenze: **0,19 per cento**; - Aliquota unità immobiliari rientranti nella categoria "A" non adibite ad abitazione principale e unità immobiliari rientranti nella categoria "C" non adibite a pertinenze: **0,05 per cento**;

Ritenuto, inoltre, opportuno specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa ed al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso, dando atto che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dal comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, come di seguito evidenziato:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2016	Aliquota IMU 2016	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.	0,19%	0,4%	0,59%	0,6%
Abitazione principale di cat. diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cat. diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.	ESENTE	ESENTE	0	0,6%
Unità immobiliari rientranti nella categoria catastale A, non adibite ad abitazione principale.	0,05%	0,9%	0,95%	1,06%
Unità immobiliari rientranti nella categoria catastale C, non adibite a pertinenza dell'abitazione principale.	0,05%	0,9%	0,95%	1,06%
Immobili oggetto di contratti di locazione con canone concordato stipulati in base a quanto previsto dall'accordo territoriale del 23 settembre 2014.	0,05%	0,7%	0,75%	1,06%
Fabbricati strumentali all'attività agricola.	0	ESENTE	0	0,2%

Tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle indicate ai punti precedenti.	0	0,9%	0,9%	1,06%
---	---	------	------	-------

Visto il comma 682 della Legge n. 147/2013, in base al quale, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 681 della Legge n. 147/2013, in virtù del quale l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto l'art. 13, comma 15 del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che sancisce l'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, di inviare tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Visto l'art. 13, comma 13-bis del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che stabilisce la necessità, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, di inviare le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante le attribuzioni del Consiglio Comunale;

Acquisiti il parere di rito del responsabile del Settore N. 2 in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile del responsabile del Settore N. 2, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole della Commissione Bilancio - Contabilità- Affari generali espresso nella seduta del 16/03/2017;

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione consiliare permanente Bilancio - Contabilità- Affari generali Vincenzo Carnevale come si evince dall'allegata trascrizione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 19; Contrari n. 5 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi Parisella, Giovanni Trani, Appio Antonelli),

DELIBERA

Per i motivi in narrativa che di seguito s'intendono integralmente richiamati:

1. Di approvare, per le motivazioni in narrativa espresse, il prospetto contenente i costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione sub A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di confermare, per gli anni 2017 - 2019, le aliquote TASI già confermate per l'anno 2016, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2016, di seguito specificate:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8/ e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,19%
Unità immobiliari rientranti nella categoria catastale A, non adibite ad abitazione principale.	0,05%
Unità immobiliari rientranti nella categoria catastale C, non adibite a pertinenza di abitazione principale.	0,05%
Unità immobiliari rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozzi, Botteghe, ecc.)	0,00%
Unità immobiliari rientranti nella categoria catastale C/03 (Laboratori Artigianali, ecc.)	0,00%
Unità immobiliari rientranti nella categoria catastale A/10 (Uffici, Studi privati).	0,00%
Unità immobiliari rientranti nella categoria catastale B (Scuole, Uffici pubblici, ecc.).	0,00%
Unità immobiliari rientranti nella categoria catastale D (Opifici, ecc.).	0,00%
Aree fabbricabili	0,00%

Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
--------------------------------------	--------------

3. Di confermare, anche per gli anni 2017 - 2019, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, che l'occupante versi la TASI nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

4. Di incaricare il Dirigente del Settore N. 2 per gli atti conseguenti e per la pubblicazione della presente deliberazione, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione Favorevoli n. 19; Contrari n. 5 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi Parisella, Giovanni Trani, Appio Antonelli),

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Dirigente del SETTORE II sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Fondi, 28-03-2017

IL DIRIGENTE
TOMMASINA BIONDINO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:

Ai sensi dell'art. 49 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Dirigente del Settore II sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Fondi, 28-03-2017

IL DIRIGENTE
TOMMASINA BIONDINO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. ONORATO DE SANTIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO AVV. ANNA MACIARIELLO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'a pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO AVV. ANNA MACIARIELLO

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO
